



COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO

DEI COMITATI DI QUARTIERE

INDICE:

Art. 1) PRINCIPI GENERALI

Art. 2) DELIMITAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 3) FINALITÀ

Art. 4) RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Art. 5) ORGANI

Art. 6) DURATA IN CARICA

Art. 7) NORME PER L'ELEZIONE – ELEGGIBILITÀ

Art. 8) MODALITÀ DI ELEZIONE

Art. 9) DIMISSIONI, SOSTITUZIONI E REVOCHE

Art. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11) L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

Art. 12) IL PRESIDENTE

Art. 13) LA CONSULTA DEI PRESIDENTI DI QUARTIERE

Art. 14) PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE

Art. 15) NORME DI RINVIO

Art. 16) NORME TRANSITORIE

Art. 1) PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Rignano Flaminio, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dallo Statuto, promuove la costituzione e l'elezione dei Comitati di quartiere.

Il Comitato di quartiere è un organismo atto a favorire il processo democratico e partecipativo sul territorio comunale.

Il Comitato è un organismo apartitico e non ha fini di lucro.

Art. 2) DELIMITAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

I Comitati vengono determinati in numero di 6, la loro delimitazione territoriale ricalca la classica divisione storica del paese, nonché la divisione attuale delle sezioni elettorali.

Nello specifico, nel Comune di Rignano Flaminio vengono istituiti i seguenti Comitati di quartiere:

- 1) Centro storico (Sezione 1)
- 2) Palombara (Sezione 2)
- 3) Vallelunga (Sezione 3)
- 4) Prato dell'Acqua (Sezione 4)
- 5) Monte Onorio (Sezione 5)
- 6) Montelarco (Sezione 6)

Art. 3) FINALITÀ

I Comitati di quartiere, svolgono un ruolo propositivo e consultivo attraverso:

- la collaborazione e il confronto con gli organi istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi di interesse collettivo;
- l'attività di informazione e di promozione dei processi di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali;
- la collaborazione con il sistema di protezione civile.

Art. 4) RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

I principi che devono animare i rapporti tra i Comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale sono quelli di reciproca collaborazione.

In tale contesto l'Amministrazione attraverso i suoi organi ed uffici interagisce con i Comitati di quartiere nella persona del suo Presidente.

E' il Presidente a comunicare in forma scritta all'Amministrazione Comunale i responsi e le problematiche sollevate durante le riunioni del comitato.

L'Amministrazione Comunale si impegna, ricevute le richieste da parte del Comitato, a fornire risposte scritte, chiare e tempestive, anche attraverso strumenti informatici.

Art. 5) ORGANI

Gli organi del Comitato di quartiere sono:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- l'assemblea dei residenti del quartiere.

Art. 6) DURATA IN CARICA

Il Presidente ed il Consiglio direttivo durano in carica 3(tre) anni solari .

Essi possono esercitare le loro funzioni fino all'insediamento ufficiale dei nuovi componenti.

Entro sei mesi dall'insediamento dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco fa affiggere un avviso pubblico in ciascun quartiere con il quale viene reso noto che, entro 30 giorni, chiunque sia titolare di diritti politici ed abbia compiuto il 18° anno di età, può candidarsi alla carica di consigliere.

Art. 7) NORME PER L'ELEZIONE – ELEGGIBILITÀ

Il Consiglio direttivo viene eletto, tramite elezione diretta, dai residenti nei rispettivi quartieri, secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

Sono elettori tutti i residenti nel territorio del quartiere, che abbiano compiuto 16 anni di età al momento delle elezioni.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti i cittadini maggiorenni residenti nella circoscrizione territoriale del quartiere per la quale si candidano.

I residenti non comunitari hanno diritto di elettorato attivo e passivo purché risiedano anagraficamente nel territorio comunale.

Il cittadino in possesso dei requisiti di eleggibilità può essere candidato in un solo comitato.

Non sono eleggibili i cittadini che ricoprono cariche elettive.

Il Consiglio, una volta insediato, entro 30 giorni elegge al proprio interno il Presidente.

Art. 8) MODALITÀ DI ELEZIONE

L'elezione del Comitato dei quartieri avviene mediante elezioni indette dal Sindaco.

Il Decreto Sindacale con il quale vengono indette le elezioni dovrà essere emanato almeno 60 giorni prima della data fissata per le stesse a cui dovrà essere data adeguata pubblicità mediante affissione nei luoghi pubblici di riferimento del comitato e dovrà specificare tutti gli elementi organizzativi della elezione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

I cittadini che intendono candidarsi, dovranno far pervenire la propria candidatura presso gli uffici comunali, individuati nel decreto di cui sopra, entro il termine stabilito di 30 giorni precedenti la data delle elezioni.

Il comitato elettivo, presieduto dal Sindaco o da suo delegato, procederà alla costituzione di una commissione elettorale, composta da 3 persone residenti nella circoscrizione di ogni comitato e non candidate, supportato dalla presenza di un dipendente comunale, che espletteranno tutte le operazioni elettorali.

L'elettore procederà al ritiro della propria scheda presso il seggio elettorale istituito nel quartiere e dopo aver espresso il proprio voto deporrà la scheda in una urna appositamente predisposta nel luogo dove si svolge la votazione.

Concluse le votazioni hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continueranno fino alla loro conclusione.

Il voto avviene in modo segreto su una scheda all'uopo predisposta contenente l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.

Ogni elettore potrà esprimere una preferenza.

Risulteranno eletti consiglieri del Consiglio direttivo i cittadini che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parità di preferenze risulta eletto il più giovane di età.

Art. 9) DIMISSIONI, SOSTITUZIONI E REVOCHE

Le dimissioni da consigliere devono essere presentate direttamente al Sindaco.

In caso di dimissioni il Sindaco lo sostituisce con il primo dei non eletti dell'elenco elettorale votato dai residenti.

Decade inoltre dalla carica di consigliere colui che incorre in una delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità non rimosse previste dal Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Art. 10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da 5 consiglieri.

I consiglieri entrano in carica non appena adottata la relativa delibera del Consiglio Comunale e cessano dalla carica per dimissioni, decadenza, morte.

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione strettamente attinente alla vita del quartiere.

Il Consiglio direttivo si riunisce periodicamente, secondo un calendario fissato alla sua prima seduta e ogni qualvolta ritenuto necessario, per studiare e concordare le modalità e le azioni da intraprendere per l'attuazione dei programmi e le indicazioni dell'assemblea.

Le riunioni sono aperte a tutti i cittadini del quartiere e ad eventuali invitati esperti sui problemi in discussione.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

Art. 11) L'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

L'assemblea di quartiere è formata da tutti i residenti del quartiere ed è presieduta dal Presidente del comitato.

L'assemblea di quartiere è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare.

L'assemblea di quartiere, si riunisce a seguito di:

- richiesta del Presidente;
- richiesta scritta della maggioranza dei membri;
- richiesta del Sindaco, di un assessore o del Consiglio comunale.

L'assemblea è convocata tramite manifesti esposti almeno 7 giorni prima della convocazione stessa nei luoghi pubblici del quartiere.

Compete all'assemblea discutere proposte ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione.

Il Sindaco, i membri della giunta ed i Consiglieri comunali possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto, salvo che siano residenti nel quartiere stesso.

Il Presidente deve concedere la parola ai cittadini che ne facciano esplicita richiesta.

Il verbale della seduta è redatto dal segretario, scelto dal Presidente tra i componenti del Consiglio.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12) IL PRESIDENTE

Ogni Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, elegge nel proprio seno il Presidente.

L'elezione del Presidente avviene a votazione segreta e a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei consiglieri; se la prima votazione è infruttuosa, si procede ad una seconda votazione e risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità è eletto il candidato più giovane di età.

Il Presidente rappresenta il Comitato di quartiere ed ha i seguenti compiti:

- convoca e presiede le riunioni, le assemblee, i consigli direttivi, predispone l'ordine del giorno, firma i verbali unitamente al segretario;
- dà attuazione a quanto stabilito nelle sedute delle assemblee;
- invia al sindaco copia delle convocazioni, dell'ordine del giorno e dei verbali delle sedute dell'assemblea e dei consigli.

Art. 13) LA CONSULTA DEI PRESIDENTI DI QUARTIERE

La consulta dei presidenti di quartiere è un "assemblea" che riunisce tutti i Presidenti dei Comitati di quartiere e viene indetta per raccogliere e coordinare le varie problematiche presenti in tutto il territorio comunale.

La sua convocazione può essere chiesta da uno dei Presidenti, dal Sindaco o dagli Assessori comunali ogni qualvolta sia necessaria, dandone congruo preavviso ad ogni membro.

Art. 14) PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I Comitati di quartiere possono proporre petizioni ed istanze volte alla determinazione degli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione comunale, quali: la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, il piano regolatore generale, i vari programmi annuali e pluriennali.

I Comitati di quartiere possono essere consultati dagli organi comunali sulle problematiche concernenti il rispettivo territorio nonché interpellati per la formulazione di proposte in occasione dell'adozione dei vari strumenti di programmazione.

Art. 15) NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, per quanto compatibili e applicabili, alle leggi dello Stato e della Regione, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune.

Art. 16) NORME TRANSITORIE

Per dar corso alla prima costituzione dei Comitati di quartiere, il Decreto Sindacale di indizione delle elezioni è adottato entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.